



IL TRIBUNALE DI ROMA
in persona dei Sigg.ri Magistrati:

1) Dott.	Stefano	Cardinali	Presidente
2) Dott.	Fabio	Miccio	Giudice rel.
3) Dott.	Claudio	Tedeschi	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

VISTO

il ricorso con cui DTV di Della Torre e Veneziano srl in liquidazione ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare entro l'assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti; rilevato che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi 2015, 2014 e 2013 (regolarmente pubblicati nel registro delle imprese in epoca antecedente al ricorso); l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione del rispettivi crediti; la determina dell'amministratore raccolta nella forma del verbale notarile;

ritenuta la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Roma;

ritenuto che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto sino al 30 ottobre 2022,

ritenuto che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura; sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

P Q M

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

1. concede alla società ricorrente **termine sino al 30 ottobre 2022** a decorrere dalla comunicazione del presente decreto, per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

2. nomina un **commissario giudiziale** nella persona del DOCT. ENRICO MARIA CAPOZZI il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

3. dispone che la ricorrente:

3.1. entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma di € 4.000,00** presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento (deposito da effettuarsi mediante apertura di un libretto intestato alla società e vincolato all'ordine del Giudice

delegato, che dovrà essere consegnato al Commissario giudiziale, ovvero in alternativa mediante conto corrente bancario intestato alla società e vincolato all'ordine del GD);

3.2. allo scadere del **5.9.22 e del 5.10.2022**:

depositi in cancelleria una **SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA** dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo) unitamente ad una **BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA** sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque non inferiore ad euro 5000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino trasmettendone una **COPIA** al commissario giudiziale; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi di legge.

A tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

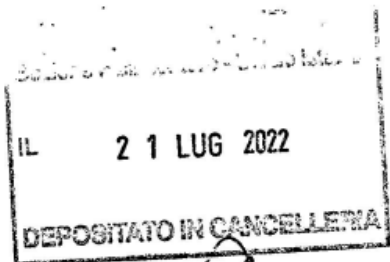
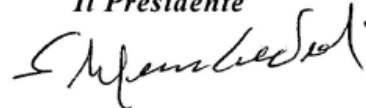
- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-*quinquies* l.fall.;
- e) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

4. manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Roma, 20/7/22



Il Presidente



Il Funzionario Amm.vo
Raffaella Marino